

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE I CINERARI / OSSARI
DEL CIMITERO

(del 26 gennaio 1972)



IL MUNICIPIO DI BIASCA

- in attesa dell'emanazione del nuovo Regolamento sul cimitero;
- valendosi della facoltà concessagli dall'art. 41 del vigente R organico e sulle tariffe del cimitero nonché dall'art. 11 del DE di applicazione della LOC e dell'art. 106 RC;

o r d i n a :

Art.1

Le urne contenenti le ceneri dei defunti con diritto di sepoltura secondo l'art. 19 R organico e sulle tariffe del cimitero possono essere deposte nei cinerari / ossari del Cimitero per un periodo di 20 anni dal decesso senza percezione di tassa.

Art. 2

In ogni cinerario / ossario possono essere deposte fino a due urne.

Art. 3

Il periodo ventennale decorre dalla data del decesso della persona la cui urna è stata deposta per ultima.

Art. 4

Non è ammesso riservare preventivamente cinerari / ossari. La deposizione delle urne deve avvenire progressivamente e senza interruzioni.

Art. 5

La lastra di chiusura con le relative iscrizioni viene fatta eseguire dal Comune, secondo direttive uniformi, a spese e su indicazioni dei richiedenti.

Art. 6

Le condizioni per l'eventuale rinnovo della concessione, trascorso il periodo ventennale di cui all'art. 1, verranno stabilite dal Regolamento.

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1972.

Art. 8

Restano riservate la ratifica del Consiglio comunale, a mente dell'art. 41 R organico e sulle tariffe del cimitero, e la ratifica del Consiglio di Stato.

Biasca, 26 gennaio 1972

Adottata con risoluzione municipale numero 41 del 26 gennaio 1972.
Entrata in vigore il 01 febbraio 1972.